

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 8 gennaio 2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Compensazioni crediti Iva

Gentile cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle disposizioni riguardanti la possibilità di compensare, sin dalla prossima scadenza del 16 gennaio 2013, i crediti Iva

A partire dal **16 gennaio** è possibile procedere con la compensazione dei crediti maturati nel periodo d'imposta precedente. Oltre alle specifiche limitazioni in vigore per il singolo credito Iva, è necessario considerare anche i vincoli generali in presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro.

Per quanto riguarda in particolare il **credito Iva** nel modello F24 del 16 gennaio, la compensazione è libera fino a 5.000 euro; oltre tale importo occorre attendere il mese successivo alla presentazione del modello Iva 2012. Il credito Iva 2011 residuo (cod. 6099 anno 2011) può essere ancora compensato anche per importi superiori a 15.000 € qualora la Dichiarazione Iva 2012 sia stata presentata con l'apposizione del visto di conformità

Premessa

A **partire dal 16 gennaio** occorre prestare attenzione ai vincoli generali per le compensazioni (debiti iscritti a ruolo) e ai vincoli specifici previsti per le compensazioni del credito Iva.

Da tale data è, infatti, possibile compensare i crediti fiscali maturati nel 2012, sia pure entro i limiti che vedremo.

Oltre al divieto di compensazione a fronte di cartelle scadute, chi utilizzerà eccedenze di Iva deve considerare le formalità previste per tale specifico credito (limite di 5.000, Visto di conformità ecc.).

Regole e modalità di compensazione

In linea generale, i **crediti d'imposta** possono essere utilizzati in compensazione:

- dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione;
- fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Rag. Renzo Del Rosso

In altri termini, i crediti maturati nel periodo d'imposta 2012 possono essere utilizzati in compensazione già a decorrere dal 1° gennaio 2013.

L'utilizzo dei suddetti crediti è condizionato dal fatto che il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate.

Verifica arco temporale in cui può essere utilizzato il credito in compensazione	
Termine iniziale	Termine finale
Dal giorno successivo a quello in cui si sia chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione	Fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva

Compensazione in presenza di ruoli scaduti

Dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti:

1. iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
2. di ammontare superiore a € 1.500;
3. per i quali è scaduto il termine di pagamento.

L'operatività della disposizione in esame è **circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali** (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc.

La violazione del divieto di compensazione comporta l'applicazione della **sanzione nella misura del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo** per imposte erariali e accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Come confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011 n. 4, a partire dal 19 febbraio 2011, data di entrata in vigore del Decreto attuativo 10 febbraio 2011, al contribuente **non è più consentito effettuare alcuna**

Rag. Renzo Del Rosso

compensazione se non assolve preventivamente l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento.

Di conseguenza, anche in presenza di un credito di consistente ammontare, lo stesso non può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 fino all'intero pagamento delle somme iscritte a ruolo, se di importo superiore a 1.500.

Soltanto dopo l'estinzione integrale dei debiti erariali iscritti a ruolo il contribuente è "libero" di utilizzare in compensazione i crediti erariali disponibili.

Con circolare 11 marzo 2011, n. 13 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il blocco alla compensazione:

- **può scattare indipendentemente dalla natura del debito**, il quale può pertanto riguardare anche l'imposta di registro; sono invece esclusi contributi e agevolazioni erogati sotto forma di credito d'imposta;
- **blocca la compensazione orizzontale per imposte erariali tra tributi diversi**, come previsto dall'art. 17 D.Lgs. 241/1197; diversamente, **non preclude la compensazione "verticale"**, anche qualora questa sia esposta in F24;
- **non è previsto in caso di rateazione di una cartella esattoriale**, o nel caso in cui i debiti siano sorti prima dell'apertura di un procedimento fallimentare.

Ai fine di "liberare" i crediti disponibili per l'utilizzo degli stessi in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo, secondo quanto previsto dal Decreto 10 febbraio 2011, può **essere effettuato anche utilizzando in compensazione, nel mod. F24 Accise, i crediti relativi ad imposte erariali.**

L'estinzione dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è ammessa a prescindere:

- dall'importo del debito (superiore o meno a € 1.500);
- dall'avvenuta scadenza del debito.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del citato Decreto 10 febbraio 2011, la compensazione è ammessa anche con riguardo agli **oneri accessori** relativi alle imposte iscritte a ruolo sanzioni, interessi, compresi gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione (ad esempio, spese relative alla notifica della cartella).

Ai fini della compensazione delle somme iscritte a ruolo il contribuente deve utilizzare il mod. F24 Accise, riportando nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione":

- il **codice ente "R"**;
- la **sigla della provincia** dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione presso il quale è in carico il debito;
- il **codice tributo "RUOL"**, istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21 febbraio 2011, n. 18. I campi "codice identificativo", "mese" e "anno di

Rag. Renzo Del Rosso

riferimento” non devono essere compilati.

ESEMPIO

Il signor Rossi ha lasciato scadere una cartella di pagamento, per € 4.000 a titolo di IRPEF (imposta, sanzioni e interessi).

Il soggetto è a credito di IVA per € 5.000, non utilizzabile in compensazione fino al momento in cui sarà pagato il ruolo.

Potrà tuttavia utilizzare il proprio credito IVA per sanare la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, attraverso la compensazioni tramite il Mod. F24-Accise.

The image shows a screenshot of the Mod. F24-Accise form. The top section is for the 'IRPEF' (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) and the bottom section is for 'SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE'. The top section has columns for 'codice tributo', 'importo a debito versato', and 'importo a credito compensato'. The 'importo a credito compensato' is filled with '4.000,00'. The bottom section has columns for 'anno', 'prov.', 'codice tributo', 'importo a debito versato', and 'importo a credito compensato'. The 'importo a debito versato' is filled with '4.000,00'. The form also includes a 'TOTALE' row at the bottom of the top section and a 'SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE' header for the bottom section.

Le limitazioni al credito IVA

Per quanto riguarda **le limitazioni specifiche** si ricorda che:

- la compensazione “orizzontale” del **credito IVA** annuale o trimestrale, nel mod. F24, per **importi superiori a € 5.000 annui**:
 - può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale;
- per poter compensare il credito IVA annuale per **importi superiori a € 15.000 annui**:
 - è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

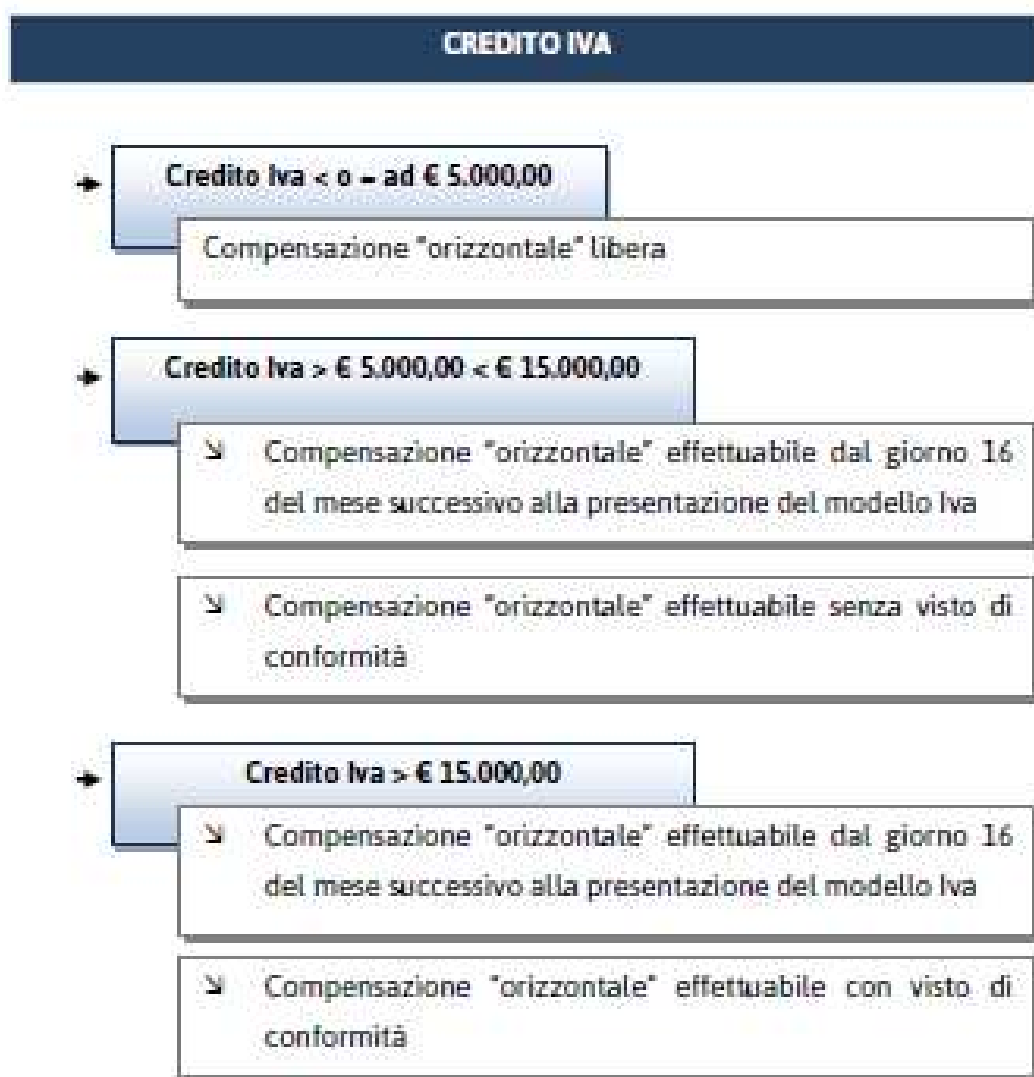
Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione

Rag. Renzo Del Rosso

anche da parte dell'organo di controllo attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, D.M. n. 164/99.

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, lo scopo delle limitazioni introdotte alla compensazione del credito IVA è finalizzato a:

- *“contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti artatamente creati per essere utilizzati in compensazione nel solo modello F24”.*



Rag. Renzo Del Rosso

Anno di maturazione

La circolare n. 1/E del 15/01/2010, ha precisato che il limite all'utilizzo del credito Iva si intende riferito:

- **all'anno di maturazione** del credito;
- **non all'anno solare di utilizzo in compensazione.**

Credito 2011 su cui si è già posto il visto

Ciò significa che il **credito IVA annuale del 2011** già soggetto ~~a controlli e indicato~~ nella Dichiarazione Iva 2012 con apposizione del visto di conformità:

- potrà essere utilizzato in compensazione anche nel corso dell'anno 2013 senza scontare i suddetti vincoli.

In particolare, il **credito IVA del 2011** (su cui si è già stato posto il visto di conformità) potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2012 (teoricamente settembre 2013), all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2012.

Al fine di meglio chiarire quanto appena descritto, si consideri il caso del contribuente che al 1° gennaio 2013, riporta la seguente situazione:
Credito IVA 2011, da dichiarazione IVA 2012 (con apposizione del visto di conformità) = 30.000 euro;

Residuo credito IVA 2011 al 1° gennaio 2013 = 18.000€;

Credito IVA 2012 = 50.000 euro.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 1/E/2010, il suddetto contribuente può utilizzare nel 2013, a partire dal 16 gennaio 2013, liberamente, la parte residua del credito IVA 2011, pari a 18.000 euro, (cod. 6099, anno 2011), fino ad esaurimento, e sottoporre ai suddetti limiti solo la parte che si è generata nel 2012 pari a 50.000 euro.

Dall'esempio sopraesposto si nota come è possibile ancora utilizzare il residuo del credito Iva dell'anno precedente (codice 6099 anno 2011), il quale risulta da una dichiarazione presentata con il visto di conformità (se il visto non c'era, ci si deve fermare a 15.000 euro considerando anche gli utilizzi del 2012).

In tale circostanza si può mantenere nel compilare il mod. F24, il codice con il vecchio anno (cod. 6099, anno 2011) fino alla presentazione del modello Iva 2013, salvo che l'eccedenza non venga inserita nella liquidazione annuale, nel qual caso riemerge come anno 2012.

Rag. Renzo Del Rosso

Le due alternative del 2013

In funzione di quanto sopra i contribuenti che per il 2011 avevano un credito Iva per il quale si è posto il visto di conformità nella Dichiarazione Iva 2012 e tale credito risulta **non ancora totalmente utilizzato**, con l'inizio del nuovo anno si trovano di fronte queste alternative:

1. continuare a compensare il residuo credito (codice 6099, anno 2011) fino a quando presenteranno la dichiarazione per il 2012;
2. inserire il residuo credito nella liquidazione complessiva dell'anno 2012, che emergerà poi dalla dichiarazione 2013, "traslando" quindi il credito Iva dal 2011 al 2012 (codice 6099, anno 2011); in questo caso, la compensazione è sottoposta alle suddette limitazioni.

Credito Iva 2012

Potrà essere utilizzato **liberamente** il 16 gennaio, senza formalità, il credito IVA maturato nel 2012 sino a 5.000 euro. La soglia riguarda l'esercizio di competenza del credito (2012) e resta autonoma rispetto a quella dei crediti trimestrali eventualmente già compensati in tale anno.

Il credito IVA maturato nel 2012 può inoltre essere liberamente utilizzato, anche oltre i 5.000 euro e senza formalità, a fronte di debiti per il medesimo tributo risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2013, cioè ancorché l'utilizzo venga esposto nel modello F24 (ad esempio, codice 6099-2012 a credito e codice 6001-2013 a debito).

È il caso ad esempio del contribuente che presenta la seguente situazione:
▪ Credito IVA 2012 = 30.000 euro ▪ Debito IVA di gennaio 2013 = 8.000 euro
Nel caso suddetto il contribuente potrà liberamente utilizzare senza alcun vincolo il credito IVA 2012, in detrazione dell'IVA a debito di gennaio, anche se utilizza il Mod. F24 (fra l'altro non obbligatorio in tale circostanza).

La compensazione di gennaio e febbraio

Il contribuente che ha maturato al 31/12/2012 un credito IVA, ad esempio, di 50.000 euro, qualora intende utilizzarlo in compensazione in misura superiore al limite dei 5.000 euro (libero sin dal 1° gennaio 2012), occorre attendere il 16 del mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione Iva che, come l'anno scorso, potrà avvenire (in forma autonoma) dal 1° febbraio (devono essere approvati i modelli definitivi), quindi **non prima del 16 marzo 2012**.

Gli F24 del 16 gennaio e quelli del 16 febbraio potranno evidenziare crediti Iva 2012

Rag. Renzo Del Rosso

non superiori, nel complesso, a 5.000 euro (salva la detrazione Iva da Iva). Ulteriori utilizzi sono rinviati al 16 marzo sempreché entro fine febbraio si sia inviato il modello Iva 2013. Da 5.001 euro, occorre inoltre presentare l'F24 attraverso Fisconline o Entratel, anche se è consigliabile canalizzare in questo modo anche le compensazioni fino a 5.000 euro.

È opportuno procedere alla trasmissione delle deleghe contenenti compensazioni Iva di ammontare che supera il limite annuo di 5.000 euro con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza, così da avere la possibilità, in caso di scarto, di ritrasmetterle previa rimozione dell'errore.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA > 5.000		
Credito	Presentazione dichiarazione	Compensazione credito a partire dal
Iva dell'anno 2012	In forma autonoma a febbraio 2013 (primo mese ammesso)	16.03.2013
	In forma unificata a maggio 2013 (primo mese ammesso)	16.06.2013
	In forma unificata a settembre 2013 (ultimo mese ammesso)	16.10.2012

Compensazioni e compilazioni mod. F24

Dopo aver analizzato le condizioni da rispettare per effettuare la compensazione orizzontale vediamo come questa avviene praticamente.

La compensazione orizzontale di cui al D.Lgs. n. 241/1997 (indipendentemente che si tratti di credito IRPEF, TRAE IVA, ecc.) obbliga il contribuente ad utilizzare il modello unificato di pagamento F24 per manifestare le operazioni compensative.

Nel Mod. F24, per ogni credito utilizzato in compensazione orizzontale si deve indicare:

- nella colonna “importi a credito” l'ammontare del **credito**;
- nella colonna “anno di riferimento” il **periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito**;
- nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.”:
 - qualora il tributo sia rateizzabile dev'essere indicato “**0101**”;
 - per i tributi individuati dalla Risoluzione 28 dicembre 2007, n. 395 deve essere indicato anche il mese di riferimento espresso nella forma

Rag. Renzo Del Rosso

“00MM”. Si tratta, sostanzialmente, dei codici tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, prestazioni pensionistiche, premi, ecc.

- nella colonna “codice tributo” il **codice con il quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta** in relazione alla quale è scaturito il credito ovvero il codice tributo specifico del credito utilizzato.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍